



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Prof. Avv. Andrea Gemma

Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Avv. Vincenzo Meli

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Massimo Caratelli

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Marco Marinaro

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/11/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La ricorrente riferisce che nel 2005, aderendo ad un'offerta televisiva, ha attivato un finanziamento con l'intermediario per €. 1.600. Riferisce di non aver mai sottoscritto alcun contratto poiché la richiesta sarebbe stata operata telefonicamente e, pertanto, ella non avrebbe sottoscritto alcun contratto né avuto alcun modo di conoscere le condizioni contrattuali. Richiesta la documentazione contrattuale all'intermediario, Le veniva trasmessa copia di un finanziamento precedentemente stipulato nel 1998 e già estinto. Quanto al finanziamento del 2005, invece, Le veniva opposto che doveva intendersi regolato dalle pattuizioni contenute nel contratto del 1998 che prevedeva la facoltà dell'intermediario di concedere un'apertura di credito al cliente alle medesime condizioni di cui al rapporto siglato nel 1998. La ricorrente contesta la fondatezza di tali assunti e chiede l'annullamento della procedura di recupero del credito attivata dalla finanziaria resistente, stante il difetto di forma scritta del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale: (i) l'irricevibilità del ricorso ex art. 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, trattandosi di controversia antecedente al 01.01.2007. Nel merito, (ii) l'infondatezza delle doglianze avversarie atteso che il rapporto risulta regolato dalle condizioni di cui al contratto quadro del 1998 in base al quale l'intermediario avrebbe concesso l'apertura di credito mediante uso di carta a banda magnetica, regolarmente utilizzata e periodicamente rinnovata. Chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Deve trovare accoglimento l'eccezione svolta in via pregiudiziale dall'intermediario in punto di irricevibilità/inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto controversia antecedente il 1° gennaio 2007. Invero, le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia, alla Sezione I *“Disposizioni di carattere generale”*, Paragrafo 4, espressamente prevedono che, all'Arbitro Bancario Finanziario *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”*.

Ora, se è pur vero che nell'interpretazione preferita da Codesto collegio tale norma non esclude la competenza dell'ABF in ipotesi di contratti di durata che hanno continuato a produrre effetti anche dopo il 01.01.2007, tale interpretazione non si attaglia, tuttavia, alle contestazioni svolte nel caso di specie, che pertengono esclusivamente la forma del contratto del 2005. In altri termini, la contestazione ha ad oggetto un singolo fatto storico ante 2007 e non la successiva evoluzione del rapporto di durata.

Il fatto è, dunque, indiscutibilmente antecedente al 1.01.2007 e, pertanto, esorbita dalla competenza del Collegio adito.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 183 del 11 gennaio 2013

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE